



Questura di Pistoia

Ufficio Gabinetto

Cat.A4/2020/Gab.

Pistoia, 10 novembre 2020

OGGETTO: Misure di Vigilanza per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro Salute del 10 novembre.

AL SIG. DIRIGENTE LA DIVISIONE DI POLIZIA ANTICRIMINE	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE LA DIVISIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO DI GABINETTO	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE LA D.I.G.O.S.	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE L'U.P.G.S.P.	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE L'U.T.L.	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO PROVINCIALE SANITARIO	S E D E
AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI	MONTECATINI T.
AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI	PESCIA
AL SIG. DIRIGENTE IL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE	FIRENZE
AL SIG. DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE	PISTOIA
AL SIG. COMANDANTE LA SEZIONE POLIZIA FERROVIARIA	PISTOIA
AL SIG. COMANDANTE LA SEZIONE POLIZIA POSTALE	PISTOIA
AL SIG. COMANDANTE LA COMPAGNIA DEI CARABINIERI	PISTOIA
AL SIG. COMANDANTE LA COMPAGNIA DEI CARABINIERI	MONTECATINI T.
AL SIG. COMANDANTE LA COMPAGNIA DEI CARABINIERI	SAN MARCELLO P.SE.
AL SIG. COMANDANTE IL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA	PISTOIA
AL SIG. COMANDANTE LA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA	MONTECATINI T.
AL SIG. COMANDANTE LA POLIZIA PROVINCIALE	PISTOIA
AI SIGG. COMANDANTI LA POLIZIA MUNICIPALE	LL. SEDI

e, p.c.

AL SIG. PREFETTO	PISTOIA
AI SIGG. SINDACI	PROVINCIA
AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE	FIRENZE
AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA	FIRENZE
AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE	FIRENZE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI	PISTOIA
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	PISTOIA

~~~~~

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

L'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto

alla diffusione del virus, che sono state adottate, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 275 del 4 novembre 2020.

I principali provvedimenti normativi d'interesse attualmente vigenti, sono i seguenti:

- **D.P.C.M. del 3 novembre 2020**, pubblicato in G.U. 75 del 4 novembre avente ad oggetto *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*
- **Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre**, pubblicata in G.U. del 10 novembre avente ad oggetto *Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui all'allegato 1 e 2.*
- **Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative**, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto.
- **Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125**, pubblicato sulla G.U. 248 del 7 ottobre avente ad oggetto *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.*
- **Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.102 del 6 novembre** avente ad oggetto *Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale.*
- **Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.100 del 30 ottobre** avente ad oggetto: *Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio.*
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020** pubblicata in G.U. 249 dell'8 ottobre avente ad oggetto *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- **Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020** avente ad oggetto *COVID 19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.*

Anche il vigente d.P.C.M. ha nuovamente ribadito le principali disposizioni vigenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare:

- **Il divieto di ogni assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**  
**La possibilità per il Sindaco di poter disporre la chiusura al pubblico** per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, **di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico**, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- **L'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie,**
- **L'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.  
Non sono soggetti ai presenti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.  
Raccomandando, altresì, fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- **L'obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre** (maggiore di 37,5°(gradi)) **di rimanere presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.
- **Permane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'Autorità Sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.**

Le disposizioni introdotte dal d.P.C.M. del 3 novembre integrate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre trovano applicazione dalla data dell'11 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, e prevedono, tra l'altro, particolari misure restrittive differenti per le tre aree individuate di criticità sul territorio nazionale:

**AREA GIALLA:** Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.

**AREA ARANCIONE:** Abruzzo, Basilicata, Puglia, Liguria, **Toscana**, Umbria, Sicilia.

**AREA ROSSA:** Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano.

## GIALLA

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

## ARANCIONE

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

## ROSSA

È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività di centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

Pertanto in Toscana, come nelle altre regioni della cd. area arancione è stato disposto:

- Il divieto di circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
- Il divieto di spostarsi da una Regione all'altra e da un Comune all'altro salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
- La chiusura di bar e ristoranti. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- La chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
- La chiusura di musei e mostre.
- La didattica a distanza per le scuole superiori,
- La riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
- La sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
- Restano aperti i centri sportivi

**Con il D.P.C.M. del 3 novembre e successivamente con la richiamata ordinanza del Ministro della Salute sono state introdotti per i residenti nella regione Toscana ulteriori rilevanti aspetti innovativi e pertanto si ravvisa l'opportunità di fornire alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento.**

- **Il divieto di spostarsi da una Regione all'altra e da un Comune all'altro salvo comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**  
(vedi oltre per un approfondimento in merito spostamenti locali e per l'estero).
- **La sospensione delle attività di ristorazione** (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.  
**E' consentita senza limiti di orario, inoltre, la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.  
**E' consentita dalle ore 5.00 alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**  
E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.  
**E' consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti,** con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- **Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica,** a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- **Le cerimonie pubbliche possono svolgersi in assenza di pubblico** e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- **La sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, in sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.**
- **Il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.**  
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- **Il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi.**
- **La sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar, tabaccherie..).**
- **La sospensione di convegni, congressi ed altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.**  
Pertanto sono sospesi tutti quegli eventi riconducibili ad una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).
- **La sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- **La sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento.**  
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare i previsti protocolli di sicurezza.
- **La proroga della sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.**

- **La sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato **ad eccezione degli eventi e delle competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale**, nei settori professionistici e dilettantistici ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni; Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui sopra sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei vigenti protocolli emanati dalle rispettive federazioni.
- **La sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

**In tali impianti e strutture è comunque possibile lo svolgimento delle competizioni e delle sessioni di allenamento**, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli vigenti, da parte degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale.

È doveroso altresì precisare che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate.

- **La chiusura dei comprensori sciistici**, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da o parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
- **La possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- **La possibilità di accedere a parchi, ville e giardini pubblici** nel rispetto del rigoroso divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **È consentito l'accesso dei minori**, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, **ad aree gioco** all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle previste linee guida.
- **La possibilità di accedere ai luoghi di culto** nel rispetto delle distanze interpersonali e delle misure precauzionali tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.  
**Le funzioni religiose potranno essere svolte** con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 per prevenire il rischio di contagio.  
**Per le vigenti restrizioni agli spostamenti nell'area arancione sarà consentito l'accesso ai luoghi di culto ragionevolmente individuati fra quelli più vicini.**  
**Le processioni religiose potranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni vigenti di cui alla ministeriale 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/2861/20.**
- **Lo svolgimento dell'attività didattica per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata nella misura del 100%.**
- **Restano consentite le attività delle strutture ricettive** nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

- **L'obbligo per tutti gli esercizi commerciali in sede fissa, di:**
  - **Chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  - **Esporre all'ingresso dell'esercizio commerciale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno.**
  - **Consentire l'accesso** soltanto a chi indossa mascherina protettiva e **mantenere la distanza** interpersonale di almeno un metro.
  - Consentire l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, salvo bambini e persone non autosufficienti.
  - Differenziare, ove possibile i percorsi di ingresso e uscita;
  - Collocare, all'ingresso dell'esercizio, dispenser igienizzanti ed apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all'interno dell'esercizio (obbligo di mascherina, obbligo di igienizzare le mani, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro - è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m - e divieto di assembramenti, nonché il divieto di accedere all'esercizio commerciale in caso di temperatura superiore a 37,5 °C).
  - Posizionare dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature di carrelli e cestelli, laddove presenti.
- **Ulteriori obblighi sono previsti per le medie e grandi strutture di vendita che dovranno tra l'altro, predisporre:**
  - Rilevatori di temperatura corporea all'ingresso dell'esercizio.
  - Percorsi di ingresso e di uscita anche all'interno dei parcheggi.
  - Apposita segnaletica a terra per indicare la distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila.
  - Una valutazione dell'indice massimo di presenze anche per l'accesso ai servizi igienici ed ascensori, comunicando all'esterno la capienza massima, tale da garantire il distanziamento interpersonale.
  - Dispenser per l'igienizzazione delle mani.
  - Divieto, nelle aree comuni dei centri commerciali, di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione.

Restano confermati gli appositi protocolli e linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del d.P.C.M., in relazione alle attività consentite dal vigente decreto.

- Disciplina dell'esercizio di culto per le diverse comunità religiose (allegati 1/7);
- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (all. 8);
- Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 (all.9)
  - *ristorazione*
  - *attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)*
  - *attività ricettive*
  - *servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)*
  - *commercio al dettaglio*
  - *commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)*
  - *uffici aperti al pubblico*
  - *piscine*
  - *palestre*
  - *manutenzione del verde*

- musei, archivi e biblioteche
  - attività fisica all'aperto
  - noleggio veicoli e altre attrezzature
  - informatori scientifici del farmaco
  - aree giochi per bambini
  - circoli culturali e ricreativi
  - formazione professionale
  - cinema e spettacoli dal vivo
  - parchi tematici e di divertimento
  - sagre e fiere locali
  - strutture termali e centri benessere
  - professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche);
  - congressi e grandi eventi fieristici
  - sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  - discoteche
- Protocollo per gli esercizi commerciali (all. 11);
  - Protocollo condiviso per ambienti di lavoro fra Governo e parti sociali (all.12);
  - Protocollo condiviso per i cantieri (all. 13);
  - Protocollo condiviso nel settore del trasporto e della logistica (all. 14);
  - Linee guida in materia di trasporto pubblico (all. 15);
  - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (all. 16);
  - Misure igienico sanitarie (all.19)
  - Spostamenti da e per l'estero (all.20).

### **SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con il vigente d.P.C.M., a decorrere dal 6 novembre, sono state introdotte limitazioni **agli spostamenti all'interno del territorio nazionale** secondo la tabella in premessa con **divieto assoluto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.**

**In particolare per i residenti all'interno della Regione Toscana, divenuta zona arancione dall'11 novembre,** vige il **divieto di spostamento verso altri comuni** della regione o di altre regioni, salvo i casi in cui ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si aggiunge l'esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.

**Sono comunque consentiti gli spostamenti verso altri comuni** non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche **quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.**

In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale.

Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza.

**È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

E' altresì consentito l'attraversamento dei territori compresi nella zona arancione qualora sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite.

Occorre inoltre far presente che nei territori dell'area arancione, **la mobilità all'interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nella fascia oraria 22,00-5,00;** sicché per gli spostamenti da una zona a un'altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione.

Giova, infine, precisare che singole Regioni potrebbero inoltre imporre il rispetto di ulteriori particolari obblighi.

**Prima di partire si raccomanda di verificare sempre eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione.**

**Nell'occasione appare opportuno richiamare alcune *faq* presente sul sito istituzionale del Governo che chiariscono alcuni aspetti:**

- ***E' possibile l'utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi a condizione siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.***  
*L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.*  
***Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.***
- ***E' possibile assistere un parente o un amico non autosufficiente rilevando una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari.***
- ***E' possibile raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.***
- ***È possibile, ma fortemente sconsigliato, accompagnare i figli dai nonni perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.***
- ***È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all'aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.***
- ***E' consentito uscire con il proprio animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.***
- ***L'accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.***

In merito si evidenzia che al fine di ridurre l'accesso alle *seconde case* il presidente della regione toscana con ordinanza 102 del 6 novembre ha previsto **il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana soltanto per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia.**

**Si rappresenta, infine, che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.**

È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.

Infatti, al fine di agevolare le verifiche sul rispetto dei provvedimenti vigenti per la prevenzione dell'epidemia da COVID-19 è stato predisposto **un aggiornato modello di autodichiarazione** che gli interessati potranno compilare in occasione dei consueti controlli e che dovrà essere fornito al cittadino, laddove ne sia sprovvisto, dallo stesso operatore di polizia.

Si rammenta, in proposito, che il modulo vigente, reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccezionali (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall'interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza.

Inoltre si ricorda che il modello da utilizzare per l'autodichiarazione prevede che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante, al fine di esonerare il cittadino dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità, come stabilito dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'autodichiarazione potrà formare oggetto di successivi accertamenti per situazioni non verificabili immediatamente sul posto. Tali accertamenti, per i servizi disposti nel Comune capoluogo a cura del personale della Questura, saranno assicurati, laddove si renda necessario un supplemento investigativo, **dalla locale Divisione di Polizia Anticrimine.**

\* \* \* \* \*

### **SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO**

Di seguito sono riportate le principali misure precauzionali previste per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 secondo quanto disposto dalla vigente disciplina in tema di spostamenti da/per l'estero già contenuta nei precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute evidenziando come occorra comunque sempre verificare **la scheda del Paese di interesse sul sito del Ministero della Sanità per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.**

Anche il vigente DPCM nell'Allegato 20 individua sei gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni per i viaggi a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti.

- Gruppo A - Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
  - Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione.
- Gruppo B - PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco.
  - Sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione, **quindi anche per TURISMO**, e senza obbligo di isolamento al rientro. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione.

- Gruppo C - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
  - Allo stato non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi.
  - Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare un'autodichiarazione, devono anche:
    - presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico risultato negativo; oppure
    - sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
    - comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- Gruppo D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
  - Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, **quindi anche per turismo**. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
- Gruppo E - Resto del mondo
  - Gli spostamenti da/per il resto del mondo (tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati negli altri gruppi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:
    - lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
    - **Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.**
    - Il DPCM 13 ottobre 2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
    - All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
- Gruppo F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia
  - E' ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezioni, tra cui:
    - cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari, **previa effettuazione di** test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
    - cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38/CE) e loro familiari, **previa effettuazione di** test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

Gli spostamenti **dall'Italia verso** questi Paesi sono consentiti solo in presenza di motivi di lavoro, di salute o di studio, di assoluta urgenza ovvero di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

**Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.**

In linea generale le **disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria**, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e **all'obbligo di tampone NON si applicano:**

1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. **ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C\* e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**.  
*\*Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell'elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico.*
4. **al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;

\* \* \* \* \*

Per eventuali ulteriori approfondimenti sulle norme vigenti, eventuali chiarimenti e dubbi interpretativi si rinnova l'invito ad avvalersi, quale utile strumento di supporto, della consultazione dell'apposita sezione presente sul sito istituzionale del Governo - *FAQ relative alle disposizioni del Dpcm 3 novembre 2020 suddivise per aree di criticità* -, che fornisce un costante aggiornamento in merito alle principali questioni applicative in materia ed assicurare una uniforme applicazione sul territorio delle cennate misure emergenziali a beneficio della cittadinanza e degli operatori deputati ai controlli ed alla irrogazione delle sanzioni.

\* \* \* \* \*

In considerazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza introdotte dal nuovo D.P.C.M., tenuto altresì conto delle determinazioni assunte, da ultimo, nel corso dell'odierno C.P.O.S.P. presieduto dal Sig. Prefetto, e preso atto delle circolari di allertamento e implementazione servizi diramate dagli organi dipartimentali si rende necessario rimodulare i previsti controlli che dovranno essere orientati verso l'attività di controllo del territorio assicurando il rispetto delle vigenti misure finalizzate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio anche al fine di prevenire e contrastare ogni tentativo di ripresa dell'operatività delle organizzazioni criminali, nonché della criminalità diffusa,

Il Sig. Dirigente l'Ufficio di Gabinetto costituirà il punto di riferimento per il complesso delle attività e dei servizi di cui alla presente ordinanza. Pertanto dovrà essere informato tempestivamente di ogni novità o emergenza e, conseguentemente adottare, sollecitamente e informando lo scrivente, ogni misura atta a risolvere situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica di natura contingente od emergente.

Massima attenzione dovrà essere pertanto prestata alle norme restrittive introdotte in tema di mobilità, fatti salvi i giustificati motivi, e per gli esercizi di somministrazione nonché al divieto assoluto di ogni forma di assembramento e aggregazione di persone e l'osservanza delle misure di distanziamento sociale.

**Si dovranno, altresì, implementare ulteriormente i controlli presso i principali luoghi di aggregazione giovanile, con massima attenzione nel fine settimana, nonché presso parchi, giardini ed aree verdi al fine di verificare il massimo rispetto delle regole legate al distanziamento fisico.**

**Particolare attenzione sarà, altresì, prestata presso le stazioni ferroviarie e le principali fermate del trasporto pubblico, non escludendosi possano verificarsi di momenti di tensione tra l'utenza stessa e nei confronti degli autisti e incaricati del pubblico servizio in relazione alle previste modalità di utilizzo dei mezzi pubblici**

Inoltre in considerazione della grave crisi economica determinatasi a causa della prolungata chiusura di esercizi ed attività commerciali, i **sigg. Dirigenti, Comandanti e responsabili in indirizzo**, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, **avranno altresì cura di implementare al massimo le misure di vigilanza in atto, disponendo accurati controlli esterni ai principali obiettivi sensibili nella circostanza, allo scopo di prevenire ed eventualmente reprimere azioni criminose di criminalità comune o organizzata.**

Massima attenzione dovrà essere prestata nei confronti degli istituti di credito, uffici postali e gioiellerie nonché presso supermercati ed esercizi commerciali in genere, anche per contrastare truffe, abusi, estorsioni, speculazioni su prodotti di largo consumo non tralasciando i luoghi di maggiore affluenza e le zone di richiamo turistico per scongiurare rapine e tutte le altre fattispecie penali legate alla cd. *microcriminalità*.

Nell'attuazione dei servizi disposti con la presente Ordinanza **massima attenzione dovrà continuare ad essere prestata alle vigenti circolari ministeriali di allertamento** non potendosi escludere il verificarsi, anche in questa provincia, di improvvise manifestazioni ovvero eclatanti azioni di protesta e che tale situazione possa essere presa a pretesto per la commissione di atti terroristici o criminosi

Pertanto i **Sigg. Dirigenti e Comandanti in indirizzo vorranno disporre la massima implementazione dei servizi in atto** e l'ulteriore sensibilizzazione delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione di particolari obiettivi da ritenersi a rischio per la circostanza con particolare interesse **alle sedi istituzionali, alla locale casa circondariale**, alle sedi dei partiti e movimenti politici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni partigiane e combattentistiche, nonché ai monumenti e siti commemorativi.

**Per quanto riguarda il Comune capoluogo** dovranno essere costituiti i seguenti principali posti di controllo finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di mobilità nonché del divieto assoluto di ogni forma di assembramento e aggregazione di persone, implementando i controlli presso i principali punti sensibili con particolare riferimento alle attività di ristorazione e bar, parchi, giardini ed aree verdi, con le regole legate al distanziamento fisico al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni vigenti:

- **Comparto Sala**
- **Parco di Montoliveto**
- **Piazzetta Romana**
- **Via Cilea, via Santa Maria Maggiore, via Donati, via Spartitoio,**
- **viale Adua, Viale Matteotti, viale Arcadia, via Toscana e Sant'Agostino.**
- via Sandro Pertini
- **Parco della Resistenza, Villon Puccini, Parco della Rana, giardini Anna Magnani,** giardini San Giovanni, giardini Peppino Impastato
- Piazza Duomo, Piazza San Francesco, Piazza Dante Alighieri, Piazza Garibaldi.
- viale Fermi.

\* \* \* \* \*

I **Sigg. Dirigenti e Comandanti in indirizzo** avranno altresì cura di disporre analoghi servizi nell'ambito del territorio di specifica competenza avvalendosi del contributo fattivo del personale della Polizia Municipale.

\* \* \* \* \*

Le violazioni delle misure stabilite per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 andranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e successive modifiche e integrazioni, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il Prefetto è l'autorità competente a irrogare le sanzioni connesse alle violazioni delle prescrizioni stabilite dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge, mentre le violazioni alle previsioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo art. 3 sono irrogate dalle Autorità che li hanno adottati.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Si ricorda, infine, che il trasgressore dovrà essere informato di indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale.

\* \* \* \* \*

**Al riguardo si ribadiscono le procedure da utilizzare da parte dell'operatore di polizia all'interno del cruscotto operativo secondo le indicazioni formulate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale.**

**Si richiama, altresì, l'attenzione sull'esatto adempimento delle procedure aventi ad oggetto l'inserimento della misura della quarantena nel sistema informativo.**

\* \* \* \* \*

Si rappresenta, infine, che laddove nel corso di tali controlli vengano identificati cittadini extracomunitari richiedenti asilo, dediti all'accattonaggio ovvero sorpresi in comportamenti molesti nei confronti dei cittadini, si dovrà procedere anche alla loro segnalazione alla locale Prefettura [protocollo.prefpt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpt@pec.interno.it) ed a quest'Ufficio Immigrazione, a corredo atti, [immig.quest.pt@pecps.poliziadistato.it](mailto:immig.quest.pt@pecps.poliziadistato.it), per la verifica di eventuali violazioni al programma di accoglienza.

Nell'occasione appare, altresì, opportuno ricordare che, qualora un cittadino, residente o domiciliato in altro Comune, venga deferito all'autorità giudiziaria, dovrà essere tempestivamente informata anche la Divisione di Polizia Anticrimine per la valutazione in ordine all'applicazione di misure di prevenzione.

\* \* \* \* \*

**Il Sig. Dirigente la D.I.G.O.S.,** in considerazione dell'attuale contesto di crisi occupazionale e conseguente incremento di situazioni di elevato disagio sociale, vorrà intensificare le misure inoinvestigative di specifica competenza implementando i servizi di vigilanza e di prevenzione, dando massimo impulso all'attività informativa, per raccogliere e segnalare tempestivamente a quest'ufficio di Gabinetto qualsiasi notizia ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico.

**In particolare,** in considerazione delle vigenti circolari di allertamento, **dovrà essere implementata ulteriormente l'attività informativa al fine di acquisire ogni utile notizia in merito ad eventuali iniziative di protesta** con inviti alla disobbedienza nei confronti delle misure adottate al fine di arginare il diffondersi dei contagi ovvero in solidarietà con le categorie più in difficoltà e contro le attuali politiche in tema di immigrazione.

**Il Sig. Dirigente la Squadra Mobile** vorrà implementare i servizi di specifica competenza e concorrere ad assicurare che non vi siano situazioni pregiudizievoli sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica **prestando il massimo impegno verso l'attività di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare ogni tentativo di ripresa dell'operatività delle organizzazioni criminali, nonché della criminalità diffusa con particolare riferimento alla prevenzione ed al contrasto ai reati predatori ed ai fenomeni relativi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti**

**Particolare attenzione dovrà essere altresì prestata ad un attento monitoraggio ed analisi dei fenomeni di disagio correlati alla difficile situazione economica di attività produttive che possono determinare l'insorgere di condizioni favorevoli per un'espansione di interessi illeciti e criminali. A tal riguardo dovranno essere implementati al massimo i servizi investigativi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di estorsione e usura.**

**Il Sig. Dirigente l'Ufficio Tecnico Logistico, d'intesa con i Sigg. Dirigenti dei Commissariati di Montecatini e Pescia,** vorrà garantire che in favore di tutto il personale della Polizia di Stato che verrà impiegato nei servizi predisposti con la presente ordinanza sia assicurata l'assistenza logistica e tecnica prevista dalla vigente normativa nonché, **d'intesa con l'Ufficio Sanitario,** l'adeguata fornitura dei previsti Dispositivi di Protezione Individuale.

**Il Sig. Dirigente la Sezione Polizia Stradale,** oltre quanto previsto con la presente Ordinanza e tenendo altresì conto di eventuali ulteriori disposizioni Compartimentali, **vorrà implementare al massimo i dispositivi di osservazione e vigilanza presso i caselli autostradali di Pistoia, Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, l'area di servizio di Serravalle e lungo le principali arterie stradali della provincia segnalando tempestivamente qualsiasi novità o problematica d'interesse.**

**Il Sig. Comandante il Posto Polfer di Pistoia,** tenendo altresì conto di eventuali ulteriori disposizioni Compartimentali, **vorrà implementare al massimo i dispositivi di vigilanza presso le principali stazioni ferroviarie della provincia segnalando tempestivamente qualsiasi novità o problematica d'interesse.**

**Il Sig. Comandante la Sezione di Polizia Postale di Pistoia,** tenendo altresì conto di eventuali ulteriori disposizioni Compartimentali, in considerazione del segnalato incremento del flusso di utenti connesso alla rimodulazione degli uffici postali, **vorrà implementare al massimo i dispositivi di vigilanza presso gli uffici postali della provincia segnalando tempestivamente qualsiasi novità o problematica d'interesse.**

\* \* \* \* \*

**Il Sig. Comandante la Polizia Provinciale ed i Sigg. Comandanti le Polizia Municipale,** fermo restando eventuali situazioni emergenziali di servizio che andranno appositamente disciplinati in Ordinanza, dovranno garantire i servizi di specifica competenza privilegiando i servizi presso parchi e giardini pubblici, mercati ed i luoghi di aggregazione giovanile nonché il rispetto del divieto di circolare nonché delle misure precauzionali vigenti presso gli esercizi pubblici, in primis attività di ristorazione e bar, presenti nel territorio comunale di competenza.

**I Sigg. Comandanti le Polizia Municipale avranno, altresì, cura, di informare immediatamente il Sindaco, laddove verifichino l'impossibilità oggettiva di assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, per l'adozione di eventuali provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperta al pubblico.**

\* \* \* \* \*

**I Sigg. Comandanti in indirizzo** avranno cura di trasmettere, entro le ore 8.30 di ogni giorno, alla Prefettura di Pistoia il riepilogo dei controlli effettuati ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [protocollo.prefpt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpt@pec.interno.it), e [prefettura.pistoia@pec.interno.it](mailto:prefettura.pistoia@pec.interno.it).

**Diversamente, gli esiti dei controlli eseguiti dal personale della Polizia di Stato** saranno comunicati entro le ore 8.00 a quest'Ufficio di Gabinetto, che ne curerà la raccolta, la sintesi e la successiva comunicazione in Prefettura, utilizzando l'allegato modello.

\* \* \* \* \*

Nell'attuazione dei servizi di cui sopra si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni di carattere preventivo diramate in materia e si confida nel consueto massimo impegno delle SS.LL. per la puntuale scrupolosa osservanza delle direttive di cui sopra anche ai fini di garantire la massima autotutela a tutto il personale impegnato che dovrà essere sempre munito dei previsti DPI.

A tal riguardo il Sig. Dirigente l'Ufficio Sanitario ed i rispettivi medici competenti avranno cura di informare adeguatamente tutto il personale operante sul corretto uso e modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ogni eventuale emergenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Sala Operativa ed al Sig. Capo di Gabinetto.

IL QUESTORE  
(Scat)

PC/at



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 9 novembre 2020 della Cabina di Regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Visto il verbale n. 125 della seduta del 9 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di individuare le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" con un livello di rischio "alto" e quelle che si collocano in uno "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del richiamato documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19*», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Emana  
la seguente ordinanza:

#### Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.

Art. 2

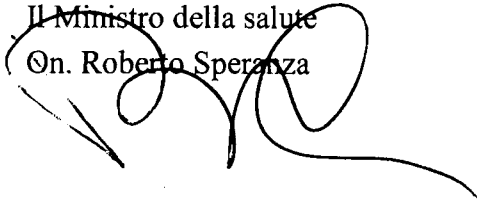
Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza 4 novembre 2020, richiamata in premessa, la presente ordinanza produce effetti dall'11 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

*La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, **10 NOV 2020**

Il Ministro della salute  
On. Roberto Speranza



## **Allegato 1**

- a)* Abruzzo
- b)* Basilicata
- c)* Liguria
- d)* Toscana
- e)* Umbria

## **Allegato 2**

*a)* Provincia autonoma di Bolzano

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ e domiciliato/a in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato/a a mezzo \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali  
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - ☐ - **comprovate esigenze lavorative;**
  - ☐ - **motivi di salute;**
  - ☐ - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**  
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

\_\_\_\_\_;

➤ **che lo spostamento è iniziato da** (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)

\_\_\_\_\_;

➤ **con destinazione** (indicare l'indirizzo di destinazione)

\_\_\_\_\_;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

\_\_\_\_\_.

Data, ora e luogo del controllo  
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

SAN MARCELLO PITAGLIO  
Protocollo Arrivo N. 16567/2020 del 11-11-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

# GIALLA

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

# AREA ARANCIONE

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

# ROSSA

È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.